



EMENDAMENTI PRESENTATI DAL GOVERNO SUL DECRETO DELEGATO 20 aprile 2015 n.52

**MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N. 166
“IMPOSTA GENERALE SUI REDDITI”**

Articolo Unico

1. L'articolo 73 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 è sostituito dal seguente:

“Art. 73

1. Alle nuove attività d'impresa esercitate in forma individuale **d'impresa** o libero professionale, i cui titolari non abbiano esercitato attività economica nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda o che versano in stato di non occupazione, **al fine di avviare un'attività economica o libera professionale**, sono riconosciuti i seguenti benefici:

- a) esenzione ~~del~~ dal pagamento della tassa di primo rilascio della licenza;
- b) per i ~~primi~~ **successivi** tre anni di esercizio dell'attività esenzione ~~del~~ dal pagamento della tassa annuale di licenza;
- c) per i primi sei **periodi d'imposta** ~~anni di esercizio dell'attività~~ **esenzione fiscale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo pari** ~~abbattimento dell'aliquota prevista pari~~ **al 50%. Il contribuente ha facoltà di posticipare la decorrenza del periodo di esenzione fiscale non oltre il terzo periodo d'imposta successivo a quello di inizio della nuova attività;**
- d) credito d'imposta su programmi di formazione del personale, di innovazione tecnologica e sviluppo i cui criteri sono definiti con apposito decreto delegato.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute anche ai lavoratori subordinati con residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino che si sono dimessi dal rapporto di lavoro al fine di avviare un'attività economica o libero professionale che non costituisca mera prosecuzione dell'attività e del rapporto di lavoro precedente.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a beneficio di società di capitali o società cooperative che avviano una nuova attività economica, purché i soci o i beneficiari economici effettivi non abbiano esercitato alcun tipo di attività economica a San Marino negli otto anni precedenti, oppure, se soggetti residenti, ricadano nelle condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in relazione alle attività economiche avviate successivamente al 2 luglio 2013”.

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data

25/06/2015 17:19